

Numero 00139/2022 e data 27/01/2022 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 26 gennaio 2022

NUMERO AFFARE 01145/2021

OGGETTO:

Ministero della salute.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Reggio Calabria, con sede a Reggio Calabria (RC), via Diramazione Mattoni 26/a, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Massimo Morgante, contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, e nei confronti dell'Associazione Pedagogisti Educatori Italiani (APEI), in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Monreale (PA), Via Linea Ferrata A 57/2, per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del bando di concorso pubblico per titoli ed esami pubblicato sui Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 77 del 30 luglio 2020 indetto in attuazione della deliberazione aziendale n. 604 del 23 luglio 2020 della Commissione Straordinaria per la copertura presso

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, di n. 13 (tredici) posti di Collaboratore Sanitario **Educatore** Professionale categoria D; di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e contenuto sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. prot. 47827 del 22 settembre 2021 con la quale il Ministero della salute ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Carpentieri;

Premesso:

1. Con il ricorso in trattazione, notificato in data 19 novembre 2020, l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della Provincia di Reggio Calabria ha impugnato, con domanda cautelare, il bando di concorso pubblico per titoli ed esami pubblicato sui Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 77 del 30 luglio 2020, indetto in attuazione della deliberazione aziendale n. 604 del 23 luglio 2020 della Commissione Straordinaria, per la copertura, presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, di tredici posti di Collaboratore sanitario **educatore** professionale, categoria D, nella parte in cui, ai fini della partecipazione alla selezione *de qua*, il bando oggetto della presente impugnazione richiedeva, tra i requisiti specifici di ammissione, il possesso di una «*Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione*» della classe delle lauree L/19 oppure di una «*Laurea di primo livello in Educazione Professionale appartenente alla classe L/SNT/2 - Professioni Sanitarie della Riabilitazione*», oltre all'iscrizione al «*relativo albo professionale ai*

sensi e per gli effetti della legge 3/2018» (ovverosia all'albo della professione sanitaria degli educatori professionali).

2. Riferisce la parte ricorrente di aver senza esito chiesto - con istanza del 27 luglio 2020 – l'annullamento in autotutela della predetta delibera, segnalando l'illegittima inclusione della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (della classe delle lauree L/19) tra i requisiti specifici di ammissione, nonché la assoluta incompatibilità di tale requisito con quello concernente l'iscrizione all'albo della professione sanitaria degli educatori professionali di cui alla legge n. 3 del 2018.

3. È dunque seguita la proposizione dell'odierno ricorso straordinario, nel quale l'Ordine ricorrente ha dedotto il seguente, articolato motivo di censura: *“violazione dell'art. 1, co. 596, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, della l. n. 3 del 2018, e del d.m. Salute 8 ottobre 1998, n. 520, recante il regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'**educatore** professionale”*: l'avviso pubblico impugnato, nella parte in cui ammette la partecipazione, oltre che ai possessori di un diploma di laurea in educazione professionale in ambito sanitario della classe delle lauree SNT/2, anche ai possessori di un diploma di laurea in scienze dell'educazione e della formazione della classe delle lauree L/19, confonderebbe illegittimamente tra loro le due distinte figure nelle quali si articola la qualifica di **“educatore professionale”**, l'«**educatore** professionale socio-pedagogico» (in possesso di una laurea in scienze dell'educazione e della formazione, come previsto dall'art. 1, comma 594, della legge n. 205 del 2017), e l'«**educatore** professionale socio-sanitario» (in possesso di un diploma di laurea in Professioni sanitarie della riabilitazione della classe delle lauree L/SNT2, come previsto dall'art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dalla legge n. 3 del 2018, con la quale è stato modificato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e il d.m. 8 ottobre 1998, n. 520, figura professionale coinvolta dalla riforma di cui alla

legge n. 3 del 2018 e al d.m. 13 marzo 2018, con i quali sono stati istituiti gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione tenuti dagli Ordini provinciali dei T.S.R.M. e P.S.T.RP); tale riforma avrebbe definitivamente chiarito che gli educatori professionali socio-sanitari sono professionisti sanitari dell'area della riabilitazione, sicché solo essi (e non anche gli educatori professionali socio-pedagogici) possono fare parte delle *équipe* multidisciplinare sanitaria e sono abilitati, per via del possesso di un idoneo titolo di studio e dell'iscrizione nel relativo albo, ad attuare un piano terapeutico indicato dal medico e dunque a fronteggiare patologie medicalmente accertate, mentre gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti *«operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita in una prospettiva di crescita personale e sociale nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età»*; di conseguenza il bando impugnato sarebbe illegittimo in quanto diretto a reclutare dei collaboratori sanitari e non collaboratori socio-educativi (come dimostrato dal chiesto requisito dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria degli educatori professionali); tale ultimo requisito sarebbe inoltre incompatibile con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, non compresa dal d.m salute 27 luglio 2000 tra i titoli equipollenti ai fini dell'iscrizione al suddetto albo.

4. Il Ministero, con la relazione n. prot. 47827 del 22 settembre 2021, si è espresso nel senso della fondatezza del ricorso.

Considerato:

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, con conseguente annullamento degli atti impugnati, per quanto d'interesse e nei limiti delle previsioni censurate.
2. La legge 11 gennaio 2018, n. 3 (*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino*

*delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), ha disposto il Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie (art. 4) prevedendo, tra l'altro, la costituzione dell'Ordine delle professioni dei "tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione". La legge di bilancio per l'anno 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), nel comma 596 dell'art. 1, ha stabilito che "La qualifica di **educatore** professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520". La stessa legge di bilancio, nei precedenti commi 594 e 595, ha altresì stabilito che (comma 594) "L'**educatore** professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di **educatore** professionale socio-pedagogico e di pedagogo sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi"; e che*

(comma 595) “*La qualifica di **educatore** professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogo è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. . . . La formazione universitaria dell'**educatore** professionale socio-pedagogico e del pedagogo è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogo è un professionista di livello apicale”.*

3. Emerge chiaramente dal riportato quadro normativo di riferimento che sussiste una netta distinzione tra la figura dell'**educatore** professionale socio-sanitario (per il quale è richiesta la laurea della classe L/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione e che rientra nel sistema degli ordini delle professioni sanitarie, di cui alla legge n. 3 del 2018 di riforma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e del d.m. 8 ottobre 1998, n. 520, che definisce il profilo, le competenze e i requisiti dell'**educatore** professionale socio-sanitario) e la figura dell'**educatore** professionale socio-pedagogico (per il quale è richiesta la laurea della classe L19 e che rientra nel diverso sistema del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, e dunque nell'ambito di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante *Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi*). Inoltre, come correttamente evidenziato in ricorso e condiviso dal competente Ministero della salute, “*Sebbene l'**educatore** professionale*

socio pedagogico ed i pedagogisti operino anche nei servizi e presidi socio-sanitari, possono farlo "limitatamente" agli aspetti socio-educativi, come si legge espressamente nella disposizione normativa richiamata".

4. La netta distinzione tra le due figure professionali è altresì ribadita dalla contrattazione collettiva di riferimento, poiché, come ricordato nella relazione ministeriale, *“Nell'ambito delle disposizioni contrattuali del Comparto Sanità, il profilo professionale dell' **Educatore** professionale è riportato infatti tra i collaboratori professionali sanitari della declaratoria, tuttora vigente, di cui all'Allegato I al CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999. Inoltre ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, e s.m. infatti le professioni sanitarie sono svolte esclusivamente dai professionisti in possesso del relativo diploma universitario, oggi laurea triennale, con valore abilitante all'esercizio della professione, rilasciato dalle facoltà di Medicina e Chirurgia”.*

5. Si appalesa di conseguenza illegittima la contestata previsione del bando in questa sede impugnato, nella parte in cui, pur mirando al reclutamento, presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, di tredici Collaboratori sanitari educatori professionali, categoria D, pone sullo stesso piano i due requisiti della laurea in *“Scienze della Educazione e Formazione, classe di laurea L19”* e della laurea *“di primo livello in Educazione Professionale appartenente alla classe L/SNT02 - Professioni Sanitarie della Riabilitazione”*, essendo invece necessario e sufficiente il solo requisito specifico della laurea in Educazione professionale appartenente alla classe L/SNT02 - Professioni Sanitarie della Riabilitazione (indispensabile, peraltro, ai fini del possesso dell'ulteriore requisito specifico richiesto dalla lettera b), della *“Iscrizione al relativo Albo Professionale, ai sensi e per gli effetti della legge 3/2018 che ha istituito l'obbligatorietà di iscrizione nell'albo”*).

6. Le conclusioni sopra raggiunte coincidono inoltre con le acquisizioni della più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Nella sentenza della Sez. V 14 aprile 2020, n. 2382 si è ad esempio chiarito che *“lungi dal costituire una categoria unitaria, sono individuabili due diverse tipologie di “educatori professionali”, per una sola delle quali è però prevista l’iscrizione in apposito albo della professione sanitaria . . . : in particolare, il d.m. n. 1530 del 2018, richiamato in sentenza, ha effettivamente istituito un albo delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in cui fa rientrare la figura di **educatore** professionale socio-sanitario. Va però detto che la normativa di settore distingue due figure di “educatori professionali”, ossia gli educatori professionali socio-sanitari e gli educatori professionali socio-pedagogici, laddove solo per i primi è prevista la necessaria iscrizione all’albo di cui sopra”*.

7. Conclusivamente, per gli esposti motivi, il ricorso, assorbita nella presente decisione conclusiva la fase cautelare, deve giudicarsi fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente e per le parti censurate.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, nei limiti di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Paolo Carpentieri

IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas

